

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/06/2011

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/31803-i-crediti-dell-inps-verso-i-pensionati>

Autore: Vita Ettore

I crediti dell'INPS verso i pensionati

Sanatoria e modalità di recupero

I crediti dell'INPS verso i pensionati

Sanatoria e modalità di recupero

Sommario: l'entità dei crediti pensionistici; riferimenti normativi sulla sanatoria; pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000; pagamenti indebiti successivi al 31 dicembre 2000; errori contestuali o successivi alla liquidazione della prestazione, pagamenti indebiti per motivi reddituali; prescrizione; modalità di recupero; crediti da invalidità civile.

L'INPS vanta una montagna di crediti nei confronti dei suoi pensionati.

Un numero a 10 cifre che molti pensionati non sanno nemmeno leggere: 3.709.385.000,00 di euro, riferiti a 2.713.000 posizioni debitorie.

I crediti in argomento riguardano pagamenti non dovuti per:

- prestazioni prive dei necessari requisiti;
- prestazioni incumulabili o incompatibili con altre prestazioni;
- prestazioni non dovute per limiti reddituali;
- prestazioni incumulabili con redditi da lavoro;
- prestazione erogate dopo il decesso del pensionato;
- Altro.

Le cause dei pagamenti indebiti possono ascriversi ad un errore dell'INPS o ad un comportamento omissivo, con eventuale dolo, del pensionato.

In un discreto numero di casi, a volte economicamente rilevanti, l'indebito nasce da una mancata o non tempestiva comunicazione di decesso da parte dei Comuni all'INPS, ovvero dalla mancata/tardiva valorizzazione di tale comunicazione. In questi casi non di rado alcuni delegati continuano a riscuotere i ratei di pensione anche dopo la morte del pensionato. Peraltro, anche per le pensioni pagate con accredito su

conto corrente, gli Enti pagatori (Poste e Banche) non sempre restituiscono (o non sempre tempestivamente) i pagamenti disposti dall'INPS dopo il decesso del pensionato, anche perché i cointestatari provvedono a prosciugare il conto. Ne conseguono ulteriori crediti verso gli Enti pagatori che superano i 500 milioni di euro.

I crediti verso i pensionati sono spalmati su tutto il territorio nazionale, con accentuazione numerica e quantitativa nelle regioni dell'Italia meridionale, nelle quali hanno una maggiore incidenza le prestazioni legate al reddito e gli indebiti relativi alle riscossioni post mortem.

Al di là della rilevanza economica di una tale mole di crediti, il fenomeno è indice di una qualità del servizio e di meccanismi di controllo non certo impeccabili. Inoltre la mancata riscossione e le continue sanatorie assumono una connotazione pedagogica negativa, in un contesto sociale caratterizzato da un basso senso civico, e penalizzano quei pensionati che tengono sempre comportamenti corretti e responsabili o che si vedono recuperare prontamente il proprio debito.

Sono riscuotibili questi crediti?

Secondo l'articolo 2033 del Codice Civile *“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”*

L'articolo 1886 del Codice Civile stabilisce però che *“le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”*

La storia degli indebiti in previdenza è lunga e complessa; il diritto alla loro ripetizione è stato disciplinato, nel corso del tempo, da disposizioni che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.

In materia si sono succedute le seguenti disposizioni:

Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/1924, n. 142 Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non
--	--

	<i>siano state respinte dalla cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.</i>
Art. 52, l. 09/03/1989, n. 88	<p><i>1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificata dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.</i></p> <p><i>2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l' indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.</i></p>
Art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 ¹	<p><i>Norme di interpretazione autentica</i></p> <p><i>1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.</i></p> <p><i>2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.</i></p>
Legge 23/12/1996, n. 662 ²	260. <i>Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché</i>

¹ Questa norma, definita interpretativa dell'art. 52 dal legislatore, è stata ritenuta innovativa dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993, e quindi applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/91 (circolare INPS n. 107 del 1993).

² Con sentenza n. 2333/97 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla l. 662/1996 sostituisce tutta la normativa previgente per le prestazioni erogate fino al 31.12.1995 (circ. INPS. 154/1997).

	<p><i>rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 10 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.</i></p> <p>261. <i>Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.</i></p> <p>262. <i>Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.</i></p> <p>263. <i>Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.</i></p> <p>264. <i>Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 10 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. E' altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.</i></p> <p>265. <i>Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.</i></p>
<p>Art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448</p>	<p>7. <i>Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.</i></p> <p>8. <i>Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di</i></p>

	<p><i>importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.</i></p> <p><i>9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.</i></p> <p><i>10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.</i></p>
--	---

Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000 soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge 448/2001. Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, sì come innovato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.

❖ **Pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000**

(Articolo 38, commi da 7 a 10, legge n. 448/2001)

Per i pagamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 2000, per i quali sussista ancora l'azione di ripetibilità, devono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38, commi da 7 a 10, legge n. 448/2001.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'azione di ripetibilità delle somme erogate indebitamente anteriormente al 1° gennaio 1996, si evidenzia che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4809 del 7 marzo 2005 ha precisato che la normativa di cui alla legge 448 non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai 16 milioni di lire, dovendo **escludersi un effetto abrogativo** implicito di quest'ultima norma. Viceversa, ove si accerti che l'indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662/1996, perché il titolare godeva nell'anno 1995 di un reddito superiore a 16 milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità nell'anno 2000 di un reddito superiore a 8.263,31

euro. L'operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l'Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001.

Per la legge 662/96 i destinatari della sanatoria sono i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, ivi comprese anche le anticipazioni concesse a norma dell' art. 8 della l. 153/1969, sui trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo di contributi esteri e per i quali sussiste ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

La legge citata stabilisce che, in assenza di dolo da parte dell'interessato, **l'unico elemento determinante ai fini del recupero è il reddito personale** imponibile ai fini IRPEF effettivamente percepito dall'interessato nell'anno 1995. In particolare:

- **non si fa luogo** al recupero dell'indebito se i soggetti interessati possono far valere un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire **16 milioni di lire**;
- **si fa luogo** al recupero dell'indebito nei limiti di **3/4** dell'importo riscosso, se il soggetto interessato può far valere un reddito superiore ai 16 milioni di lire.

Per reddito imponibile IRPEF deve intendersi il reddito al netto degli oneri deducibili. Non si deve tener conto del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, nonché delle competenze arretrate a tassazione separata.

I crediti di cui sopra non sono ripetibili nei confronti degli **eredi** del pensionato, **anche in presenza di dolo** del pensionato medesimo.

La sanatoria di cui all'art. 38 si applica ai soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS. Le condizioni per la sanatoria sono:

-
- assenza di dolo da parte dell'interessato;
 - reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a **8.263,31 euro**.

Ove il reddito superi tale soglia, non si fa luogo al recupero di $\frac{1}{4}$ della somma indebita riscossa.

Contrariamente a quanto stabilito dalla legge 662, se l'indebito è stato causato da dolo, il recupero si estende anche agli **eredi** del pensionato.

Il recupero si effettua **senza interessi** possibilmente in 24 rate nel **limite di $\frac{1}{5}$** della pensione in pagamento.

❖ **Pagamenti indebiti successivi al 31 dicembre 2000 .**

(Articolo 13, legge n. 412/91)

Per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.

La norma, al comma 1, dispone che **non si possono chiedere in restituzione** gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale **provvedimento definitivo** del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti **viziato da errore** di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato.

L'errare può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione, oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o la misura della prestazione.

- **Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione.**

I pagamenti indebiti sono sanabili (non ripetibili) alle seguenti condizioni:

- i pagamenti indebiti siano stati effettuati in base a formale provvedimento definitivo;

- il provvedimento sia stato comunicato al pensionato;

- il provvedimento risulti viziato da errore³ imputabile all'Istituto. L'errare può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall'Istituto. (punto 2.3 della circ. 31/2006 dell'INPS).

L'imputabilità dell'errore all'INPS è esclusa dall'omessa o incompleta comunicazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall'Istituto. Pertanto, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili (**sempre che i fatti non erano già a conoscenza dell'INPS**).

Ovviamente non sono recuperabili, le somme indebitamente erogate successivamente alla comunicazione, da parte dell'interessato, del fatto incidente sul diritto o sulla misura della pensione.

- **Errori successivi alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione**

La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).

In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

³ Anche il ritardo configura l'errore; la P. A. è tenuta ad emettere i provvedimenti nei termini fissati dalla legge 241/90 e nella propria carta dei servizi.

-
- gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall'Istituto (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
 - qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell'INPS), le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.

❖ Pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione

Questo aspetto è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412 che pone in capo all'INPS l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.⁴

Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea

⁴ In materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 1996. Si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 11484 del 23 dicembre 1996.

valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.

Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguenti situazioni:

- **Redditi non conosciuti dall'Istituto.**

Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.

Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.

Specialmente nei primi anni di attuazione della normativa in parola, l'INPS non ha provveduto a chiedere annualmente le dichiarazioni reddituali e a comunicare l'esito della ricostituzione nell'anno successivo. Ne consegue che, ad avviso dello scrivente, molti crediti non sono ripetibili, sebbene l'INPS abbia inviata ai pensionati la richiesta di rimborso, ovvero abbia provveduto a recuperare l'indebito sulla pensione in pagamento. Anzi **in questi casi l'INPS dovrebbe restituire quanto recuperato**, in dispregio della normativa.

Peraltro da alcuni anni l'INPS ha stipulato convenzioni con CAF e liberi professionisti per l'acquisizione dei dati reddituali.⁵ Per sollevare i pensionati da inutili dichiarazioni, ridurre i costi sostenuti dall'INPS⁶ ed allineare i dati in possesso della Pubblica Amministrazione il legislatore ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all'INPS dalla Agenzia delle Entrate. Pertanto i pensionati devono comunicare solo i redditi non segnalati all'Agenzia delle Entrate.⁷

⁵ Dal 2004, tramite gli Enti di Patronato sono stati accertati anche i redditi per le pensioni in pagamento all'estero.

⁶ I costi per la raccolta dei dati reddituali si aggira sui 90/100 milioni di euro per campagna reddituale.

⁷ L'art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni

- Redditi conosciuti dall'Istituto

L'INPS può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.

Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto (godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.

❖ Prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito

Il diritto alla ripetizione dell'indebito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.

Tale termine decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebitato, ovvero dalla data della comunicazione dell'interessato, incidente sul diritto o la misura della prestazione.

La prescrizione deve essere eccepita dal debitore.

❖ Modalità di recupero

Si è detto delle modalità di recupero delle somme indebite erogate fino al 31 dicembre 2000.

Gli indebiti successivi al 1° gennaio 2001, che risultano ripetibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 412/91, devono essere recuperati attraverso una delle seguenti modalità:

utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".

I materia di rilevanza dei redditi, si richiama l'art. 35, comma 8, della legge 14/2009.

- **compensazione** con crediti vantati nei confronti dell'Istituto. Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all'interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione. Ovviamente si può procedere in ogni caso alla compensazione se il debito e il credito del pensionato si riferiscono a prestazioni erogate allo stesso titolo e per lo stesso periodo;
- **recupero mediante trattenute** sulle prestazioni pensionistiche, possibilmente in 24 rate. In materia, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche che prevedono la **limitazione del recupero entro 1/5** della somma delle pensioni in pagamento; la **salvaguardia del trattamento minimo**; il recupero dell' indebito **senza l'applicazione di interessi**, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

In ogni caso l'INPS non può operare trattenute su somme dovute a titolo di assegno al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile, se non per indebiti relativi allo stesso tipo di prestazione;

- **pagamento mediante rimesse in denaro.** L'INPS, tenuto conto dell'importo dell'indebito e delle condizioni economiche del debitore, può determinare un piano di recupero per periodi che, salvo ipotesi eccezionali relative alle condizioni economiche dell'interessato, non superino i 24 mesi dal primo versamento.

❖ **Recupero crediti da invalidità civile**

L'[articolo 42, comma 5](#), della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, stabilisce che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima del 2 ottobre 2003, dai titolari di prestazioni pensionistiche, derivanti da invalidità civili, privi dei requisiti reddituali.

La sanatoria si applica solo agli indebiti derivanti dal superamento dei requisiti reddituali previsti dalla legge per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche agli invalidi civili.

Poiché la norma è entrata in vigore il 2 ottobre e i pagamenti si effettuano con valuta al primo del mese, di fatto sono recuperabili gli indebiti posti in pagamento dal primo novembre 2003.

Per quanto riguarda l'invalidità civile, a mio avviso, sono irripetibili anche i crediti relativi a prestazioni poste in pagamento, anche per lunghi periodi, dopo la visita di revisione che ha disconosciuto il prescritto requisito sanitario. Ciò in quanto, ad avviso dello scrivente, la P. A. non può riformare retroattivamente un suo provvedimento facendo ricadere sull'ignaro ed incolpevole cittadino gli effetti della inefficienza amministrativa, specialmente se si considera la buona fede, l'affidamento del soggetto e la finalità delle provvidenze da invalidità civile. Peraltro l'art. 1227 del C.C. prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza⁸.

Ettore Vita

⁸ art. 1227, comma 2, c.c.: «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».